



SERVIZI ALLA PERSONA

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
BANDO INTEGRATIVO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2012

Indetto in attuazione della determinazione dirigenziale n. 12 del 27/01/2012 ai sensi dell'art. 3 L.r.t. n. 96 del 1996 e s. m. e i., per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Campi Bisenzio, salvo eventuali riserve di Legge.

SI RENDE NOTO

che dal 6 febbraio 2012, secondo le scadenze sotto menzionate, è indetto un concorso pubblico allo scopo di consentire la formazione della graduatoria delle domande presentate dai partecipanti al presente bando.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

- 1) A norma della tabella A allegata alla L.R.T. n. 96/96 e successive modifiche può partecipare al presente concorso:**
- a) il cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di altro stato titolare di permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) e quello regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
 - b) chi abbia residenza anagrafica o presti attività lavorativa nel Comune di Campi Bisenzio o chi ivi presterà servizio in nuovi insediamenti produttivi entro e non oltre l'anno in corso. Ha facoltà di partecipare al presente bando il lavoratore emigrato all'estero. Nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;
 - c) chi non risulti titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, situato in Comune di Campi Bisenzio o comuni limitrofi. Si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile (intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre) sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;
 - d) chi non risulti titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato. Si considera adeguato l'alloggio la cui rendita catastale corrisponde all'importo derivante dalla moltiplicazione del numero dei vani catastali, idonei per il nucleo familiare, per il coefficiente di € 60,42, secondo la tabella di seguito riportata:

Numero componenti nucleo familiare	Vani catastali	Rendita catastale dell'alloggio
1	3	€ 181,26
2	4	€ 241,68
3	4,5	€ 271,89
4	5	€ 302,10
5	6	€ 362,52
6 ed oltre	7	€ 422,94

Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui sopra è convenzionalmente ridotto della metà;

- e) chi non abbia ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- f) chi abbia fruito di un reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare non superiore ad € 15.320,00 prodotto nell'anno 2010, come previsto dalla D.G.R.T. n. 669 del 1/08/2011. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso (compreso il reddito del coniuge non legalmente separato anche se non residente, nonché l'assegno del coniuge legalmente separato), quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o, in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, degli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) e l) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatte salve quelle componenti reddituali che per diversa volontà espressa dal legislatore non concorrono alla formazione del reddito complessivo né ai fini fiscali né della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE).

Il reddito convenzionale si calcola applicando le seguenti detrazioni:

- € 1.549,37 per ogni figlio a carico;
- € 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico
- € 3.098,74 per ogni figlio a carico di una persona sola
- € 1.549,37 per ogni componente il nucleo oltre i primi due, esclusi i figli a carico;
- il 40% ai redditi derivanti da lavoro dipendente o da pensione;
- il 50% ai redditi fiscalmente imponibili, percepiti da persone affette da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo o cecità, che comporti una menomazione permanente della capacità lavorativa, in misura non inferiore ai 2/3.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del presente bando, il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi complessivi, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso.

- g) chi non abbia ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge l'alloggio di e.r.p. eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;
- h) chi non occupi un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore;
- 2)** Per nucleo familiare si intende: la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la

stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data del bando di concorso e sia dichiarata nelle forme di legge con atto di notorietà sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi. La disposizione di cui al presente punto 2) non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando;

- 3) I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), h), della Tabella A, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 della L. R. n. 96/96 e s. m. e i. per il requisito relativo al reddito.

Art. 2 – AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA'

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 lett. A) del presente bando e delle condizioni che comportano l'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 3 lett. B), ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Le dichiarazioni richieste ai fini del presente bando sono inserite nel modulo di domanda. La dichiarazione mendace è punita ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Art. 3 – DOCUMENTAZIONE

A) Dichiarazioni e documentazione indispensabili per tutti i richiedenti, indistintamente:

- a) dichiarazione sostitutiva da cui risulti il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; oppure:
- b) documentazione da cui risulti il possesso della cittadinanza di altro stato e la titolarità di permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno almeno biennale e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- c) dichiarazione sostitutiva da cui risulti la residenza o l'attività lavorativa nel Comune di Campi Bisenzio ovvero prossimo servizio in nuovi insediamenti produttivi entro e non oltre l'anno 2012;
- d) dichiarazione sostitutiva da cui risulti la composizione del nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo, e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui all'art. 1 lettera A) del presente bando;
- e) dichiarazione sostitutiva da cui risulti il reddito complessivo del nucleo familiare;

B) Dichiarazioni e documentazioni necessarie per il punteggio da assegnare:

- 1) dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il nucleo familiare è composto, oltre che dal richiedente, dai soggetti indicati alla lett. B) dell'art. 1 del presente bando;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A) punto e) del presente articolo, da cui risulti un reddito pro-capite del nucleo familiare relativo all'anno 2010 (determinato con le modalità di cui alla lettera F) della tabella A) della L.R.T. 96/96):
 - non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona (€ 4.408,95);
 - non superiore all'importo annuo di una pensione minima I.N.P.S. per persona (€ 5.992,61);Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno

essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta separazione.

2) dichiarazione sostitutiva:

- comprovante che la famiglia ha una anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando;
- che la costituzione della famiglia è prevista entro il termine massimo di un anno dalla data di pubblicazione del presente bando salvo perdita del diritto all'assegnazione qualora detta costituzione non avvenga entro il termine suddetto, tramite sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva da allegare alla domanda di partecipazione.

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. Nel caso che l'alloggio debba essere rilasciato per i casi previsti dal punto b3 l'età massima dei due componenti è spostata a 40 anni.

4) certificato da parte dell'autorità competente, attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età, alla data di pubblicazione del bando;

4 bis) certificato da parte dell'autorità competente, attestante l'invalidità ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. n. 118 del 30.03.1971, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 23.11.1988, di componenti del nucleo familiare che alla stessa data abbiano superato il 65° anno di età;

5) dichiarazione sostitutiva comprovante la qualità di cittadino italiano profugo e il possesso dei requisiti di cui alla L. n. 763 del 26.12.1981;

5 bis) dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di cittadino italiano lavoratore emigrato all'estero che rientri in Italia per stabilirvi la propria residenza;

6) dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il richiedente abita in un alloggio per il quale sia stato sottoscritto contratto di locazione debitamente registrato, il cui canone di locazione, riferito all'anno 2010, incide per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della lettera F) della tab. A) della L.R.T. 96/96;

7) dichiarazione sostitutiva indicante il luogo di lavoro del richiedente da rilasciare solo nel caso in cui la distanza fra il luogo di lavoro (Campi Bisenzio) e quello di residenza sia superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto, da allegare alla domanda di partecipazione;

8) attestato del Comune indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione. Agli effetti della Tabella A) della L.R.T. 96/96 si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;

8 bis) attestato del Comune indicante l'esistenza nell'appartamento abitato di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e contestuale certificato dell'autorità competente attestante la qualità di handicappato grave non deambulante relativamente a soggetto facente parte del nucleo familiare;

8 ter) dichiarazione sostitutiva attestante l'abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune;

9) dichiarazione sostitutiva attestante la coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità.

La situazione di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8 bis), 8 ter) e 9) del presente articolo dovrà esistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, salvo quanto previsto dalla Tabella B) della L.R.T. 96/96, limitatamente alle condizioni di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8 bis), 8 ter), derivanti da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto. Ai fini della determinazione del punteggio non

sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo indicate ai punti 8), 8 bis) e 8 ter) del presente articolo.

10) certificato del Comune contenente l'indicazione dei vani utili sotto il profilo igienico-sanitario. Agli effetti della L.R.T. 96/96 per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulti inferiore ai 14 mq. e i servizi così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975. Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo di cui ai precedenti punti 9) e 10) del presente articolo.

11) certificato della A.S.L. competente attestante l'assoluta anti-igienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile, se non con straordinari interventi manutentivi);

12) certificato della A.S.L. competente attestante l'anti-igienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in solo W.C. e lavabo). La condizione di cui al punto 11) non è cumulabile con la condizione di cui al punto 12).

13) documentazione comprovante la presenza di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata, con precisa indicazione che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale (morosità ed altre inosservanze), salvo i casi di concorrenti che risultano da sentenza occupanti senza titolo a seguito di decesso del conduttore e salvo il caso di morosità incolpevole dovuta a disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare (ex art. 30 comma 4 L.r.t. 96/96), dalle quali sia derivata l'impossibilità o la grave difficoltà di pagare il canone di locazione. Il punteggio viene riconosciuto se il provvedimento esecutivo di sfratto è stato emesso alla data di pubblicazione del bando o nel termine previsto per la presentazione delle opposizioni avverso la graduatoria provvisoria;
- provvedimento di separazione consensuale omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato contenente obbligo di rilascio dell'alloggio;
- verbale di conciliazione giudiziaria;
- ordinanza di sgombero, con esclusione di quelle inerenti le occupazioni senza titolo;
- provvedimento esecutivo attestante il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
- preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., ovvero copia della notificazione della competente autorità indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio. Tali condizioni devono verificarsi nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando e la scadenza dei termini di opposizione di cui al 1° comma dell'articolo 10 della L.R.T. 96/96.

La condizione del richiedente che abiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito dei provvedimenti di cui ai precedenti punti non è cumulabile con la condizione del richiedente che abiti in alloggio impropriamente adibito ad abitazione di cui al precedente punto 8).

ART. 4 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI.

A) Istruttoria delle domande.

Il Comune di Campi Bisenzio, nella persona del Responsabile del procedimento, procede alla istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 commi 1 e 2 della L.R.T. 96/96.

Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui alla lettera f) della tabella A) della L.R.T. 96/96, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al nucleo familiare concorrente, effettua gli opportuni accertamenti anche sulla base delle informazioni fornite dai competenti Uffici Finanziari dello Stato. In caso di inattendibilità o mancanza della dichiarazione resa dal concorrente sui redditi di cui alla suddetta lettera f) della tabella A), la Commissione di cui all'art. 8 della L.R.T. 96/96 provvede alla eventuale formale audizione del soggetto interessato e gli richiede atto notorio giurato relativo ai propri redditi, procedendo alla segnalazione agli Uffici Finanziari dello Stato.

B) Formazione della graduatoria generale e speciale.

1) Graduatoria generale.

Il Comune, entro 60 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda e, a parità di punteggio, secondo l'ordine alfabetico dei concorrenti.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del Responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Il Comune diffonde la medesima graduatoria pubblicandola anche sul proprio sito internet istituzionale (www.comune.campi-bisenzio.fi.it), nonché dandone notizia attraverso i quotidiani locali. Ai lavoratori emigrati all'estero la notizia viene data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizioni al Comune.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il Responsabile del procedimento inoltra la medesima alla Commissione di cui all'art. 8 della L.R.T. 96/96, unitamente alle opposizioni presentate corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art. 8 della L.R.T. 96/96 decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. E' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione. Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

2) Graduatoria speciale

Gli appartenenti ai gruppi sociali individuati nella Tabella B) della L.R.T. 96/96 ai punti a-2 (anziani) e a-3 (giovani coppie), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, saranno collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati di superficie non superiore a mq. 45. A favore di tali categorie è riservata una aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore ai mq. 45 da assegnare, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati, ex art. 9 della L.R.T. 96/96. Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

Alla riserva anziani partecipano gli ultra sessantacinquenni che vivono soli o con eventuali minori a carico o maggiorenni handicappati di cui ai punti a-4) e a-4bis) della Tabella B) sopra citata.

Alla riserva giovani partecipano le famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando e le famiglie la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, salvo revoca dall'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto.

3) Validità della graduatoria.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della L.R.T. 96/96.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di E.R.P. di nuova costruzione e di risulta.

4) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo

familiare, risultanti dalle dichiarazioni di cui all'art. 3 punto B del presente bando. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.
Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE

a-1) reddito pro-capite del nucleo familiare relativo all'anno 2010, determinato con le modalità di cui alla lett.f) della Tab.A L.R. 96/96 e s. m . e i.:

- non superiore all'importo annuo riferito all'anno 2010, di una pensione sociale per persona: (pari a € 4.408,95):

PUNTI 2;

- non superiore all'importo annuo, riferito all'anno 2010, di una pensione minima INPS per persona:(€ 5.992,61):

PUNTI 1;

a-2) richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni di cui al successivo punto a-4 del presente articolo:

PUNTI 1;

a-3) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data salvo la revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto:

PUNTI 1;

nel caso di 1 o più figli a carico

PUNTI 2;

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata; il requisito dei 35 anni di età è elevato a 40 anni nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al punto b3 (rilascio dell'alloggio);

a-4) presenza nel nucleo familiare, di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato della autorità competente:

- superiore a 2/3:

PUNTI 1;

- pari al 100%:

PUNTI 2;

- nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due, o più soggetti di cui al presente punto, si attribuiscono comunque punti 2;

a-4 bis) presenza nel nucleo familiare, di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2, comma 2°, della Legge 30-3-1971, n. 118 o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del D.Lgs. 23-11-1988, n. 509:

PUNTI 2;

a-5) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza:

PUNTI 1;

a-6) canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito 2010, che incida per oltre il 30% sul reddito familiare determinato ai sensi della lett. f) della Tab. A della L.R.T. 96/96:

canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale

PUNTI 1;

a-7) richiedenti in condizioni di pendolarità:

PUNTI 1;

(distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto); il punteggio si applica limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora;

a-8) richiedente il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre: PUNTI 1;

a-9) nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico: PUNTI 3;

B) CONDIZIONI OGGETTIVE

b-1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno un anno alla data del bando, dovuta a:

- b-1.1) abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: PUNTI 5;
(si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione);

b- 1.2) appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante:
PUNTI 1;

b- 1.3) abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai Servizi di Assistenza del Comune: PUNTI 3;

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b- 1.1), b- 1.2) e b- 1.3) non sono tra loro cumulabili;

La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b- 1.1), b- 1.2) e b- 1.3) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo, riconosciuto dalla autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b- 1.4) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: PUNTI 2;

b-2) situazione di disagio abitativo alla data di pubblicazione del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario:

- due persone a vano utile: **PUNTI 1;**
- oltre due persone a vano utile: **PUNTI 2;**
- oltre tre persone a vano utile: **PUNTI 3;**

Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14, e i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975.

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.4) e b-2) non sono fra loro cumulabili;

b-3) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale. Ai fini della attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio in conseguenza del decesso del conduttore;
- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4 L.R.T. 96/96. Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, (Disciplina delle locazioni e del

rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto;

- provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- verbale di conciliazione giudiziaria;
- ordinanza di sgombero;
- provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio:

PUNTI 4;

Qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione della opposizione di cui al 1° comma dell'art. 10 della L.R.T. 96/96 e s. m. e i. sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'articolo 608 c.p.c., o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio, al richiedente saranno attribuiti ulteriori:

PUNTI 1;

I punti di cui al presente b-3) sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.

Le condizioni di punteggio sub b-3) non sono cumulabili con la condizione sub b- 1.1);

b-4.1) assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile, o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall'organo competente della A.S.L.:

PUNTI 2;

b-4.2) antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in solo W.C. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente della A.S.L.:

PUNTI 1;

La condizione di punteggio di cui al punto b-4.1) non è cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2).

b bis) storicità della presenza in graduatoria:

b bis. 1. richiedente, che non sia già assegnatario, presente continuativamente nella vigente graduatoria da almeno quattro anni:

per ogni anno di presenza in graduatoria

PUNTI 0,25;

Art. 5 - AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE

Per l'aggiornamento della graduatorie di assegnazione vale il disposto dell'art. 12 della L.R.T. 96/96 e s. m. e i.

Art. 6 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Tit. III della L.R.T. 96/96 e s. m. e i..

Art. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto é effettuata in base alla graduatoria definitiva a norma degli artt. 13, 14 e 15 della L.R. 96/96.

Art. 8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. **Il termine per la presentazione delle domande scade il 5 aprile 2012.**

Per i lavoratori italiani emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni, per i residenti nella Comunità Europea, di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

Art. 9 - DISTRIBUZIONE - RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Campi Bisenzio. Sulle stesse deve essere applicata una marca da bollo di € 14,62 ai sensi della vigente normativa (D.P.R. 26-10-1972, n. 642, come modificato dal D.M. 20-8-1992).

I moduli di domanda saranno a disposizione

- presso la sede del Comune di Campi Bisenzio di Villa Montalvo, Via di Limite n.15, nei giorni di lunedì e mercoledì (8.30 – 13.00) e giovedì pomeriggio (15.30 – 18.00);
- sul sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio (www.comune.campi-bisenzio.fi.it).

I soggetti residenti all'estero potranno richiedere al suddetto Ufficio Servizi Sociali e Casa l'invio del modulo di domanda.

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso; in caso di variazione successiva di indirizzo spetta all'interessato comunicarla al Comune.

Le domande dovranno pervenire presso l'Ufficio Servizi Sociali e Casa o presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Campi Bisenzio o essere spedite a mezzo raccomandata A.R., riportante nome cognome ed indirizzo del mittente, al seguente indirizzo: Ufficio Servizi Sociali e Casa del Comune di Campi Bisenzio, Villa Montalvo, Via di Limite n. 15, 50013, Campi Bisenzio (FI), entro il termine di cui al precedente art. 8. Le domande non presentate direttamente all'Ufficio Servizi Sociali e Casa e non firmate in presenza del dipendente addetto dovranno essere corredate da un documento di identità del firmatario la domanda, in corso di validità. Per le domande inviate a mezzo del servizio postale farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Art. 10 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R.T. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'ufficio competente provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'art. 33 della L.R.T. 96/96.

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003)

La responsabile del procedimento è individuata nella persona della Responsabile dell'Area Servizi Sociali - Casa – S.d.S. - Politiche Giovanili Sig.ra Laura Bellacci.

Campi Bisenzio, 6 Febbraio 2012

**La Dirigente del II Settore
Servizi alla Persona**
Dott.ssa Sonia Degl'Innocenti